

Circolare N. 49/2022

Milano, 26 ottobre 2022

Gentile Cliente,

con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 398976 del 25/10/2022, nel frontespizio del modello di autodichiarazione aiuti di Stato è stata inserita la **nuova casella “ES”** con cui si dichiara di NON aver ricevuto dal 01/03/2020 al 30/06/2022 uno o più aiuti di quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1.

Il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato consente dunque di non indicare gli aiuti fruiti nel QUADRO A a tutti i soggetti che non hanno superato i massimali della Sezione 3.1 come sotto riportati:

Periodo di concessione dell'aiuto	Imprese "generiche"	Imprese pesca e acquacoltura	Imprese produzione primaria di prodotti agricoli
19.3.2020 - 27.1.2021	800.000	120.000	100.000
28.1.2021 - 31.12.2021	1.800.000	270.000	225.000
1.1.2022 - 30.6.2022	2.300.000	345.000	290.000

La casella “ES” può essere barrata dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- dal 01/03/2022 al 30/06/2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli indicati nel quadro A (sezione I e II);
- per nessuno degli aiuti intendono fruire dei limiti di cui alla sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel quadro A.

Contestualmente alla casella “ES”, sono da barrare le caselle “A” e “B” come sotto riportate nel Modello di Autodichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	<p>Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>ES) <input type="checkbox"/> di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).</p> <p>A) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>C) <input type="checkbox"/> che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.</p> <p>D) <input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.</p> <p>E) <input type="checkbox"/> che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>F) <input type="checkbox"/> che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti ES) oppure A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.</p>			
	FIRMA			

Il provvedimento n.398976 dell'Agenzia delle Entrate del 25/10/2022 precisa che tale modalità di compilazione (sbarramento casella ES) è facoltativa.

CASISTICHE:

- a) se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione aiuti di stato, non è tenuto a ripresentarla;
- b) se il dichiarante ha già inviato il Modello Redditi 2022 senza indicare gli aiuti di stato, è tenuto a compilare nel dettaglio l'Autodichiarazione aiuti di Stato;
- c) in caso di compilazione casella ES, resta l'obbligo di compilare la sezione Aiuti di Stato nel modello Redditi 2022.

Non essendo infatti compilato il quadro A è necessario comunicare gli aiuti di stato ricevuti nel quadro RS della dichiarazione dei redditi.

Studio Bottero